Newsletter n. 38/2025 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. **Corte giust. UE, sez. VII, 16 ottobre 2025, C-218/24 – *Fe./Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersonal,* sul risarcimento del danno da perdita di animali da compagnia nell'ambito del trasporto aereo internazionale.**

Corte costituzionale

2. **Corte cost., 31 luglio 2025, n. 142, in materia di cittadinanza, la Corte costituzionale non può, attraverso una sentenza manipolativa, operare una scelta tra le molte possibili opzioni.**

Corte di cassazione

3. **Cass. civ, sez. un., 14 ottobre 2025, n. 27407, spetta al giudice ordinario la cognizione sulla azione di regresso proposta dall'azienda sanitaria nei confronti del condebitore solidale.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

4. **Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8225, sull'indicazione separata dei costi della manodopera e sulla possibilità di ribasso nella disciplina del d.lgs. 36 del 2023;**

5. **Cons. Stato, sez. II, 20 ottobre 2025, n. 8125, il c.d. *bonus* gas è escluso dal concordato preventivo del distributore dell'energia;**

6. **Cons. Stato, sez. III, 10 ottobre 2025, n. 7973, sui limiti all'accesso civico generalizzato;**

7. **Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2025, n. 7945, sull'interpretazione della *lex specialis* di gara, l'attribuzione del punteggio premiale all'offerta tecnica e il subentro nel contratto;**

8. **Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2025, n. 7779, sulla revisione dei prezzi nel vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;**

9. **C.g.a., sez. giur., 2 ottobre 2025, n. 743, l'impugnazione dell'atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale è ammissibile solo per vizi formali propri;**

10. **C.g.a., sez. giur., 2 ottobre 2025, n. 732, art. 105 c.p.a. e ammissibilità del ricorso avverso il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione;**

11. **T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 30 ottobre 2025, n. 1762, sulla revoca di una proposta di aggiudicazione;**

12. **T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2970, il piano economico-finanziario asseverato nel procedimento di *project financing*;**

13. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 21 ottobre 2025, n. 18167, natura giuridica del processo verbale della seduta consiliare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;**

14. **T.a.r. per l'Umbria, sez. I, 13 ottobre 2025, n. 733, dichiarazione d'obbligo assunzionale nelle procedure di gara finanziate con i fondi PNRR e soccorso istruttorio;**

15. **T.a.r. per la Calabria, sez. I, 22 settembre 2025, n. 1487, sull'ambito di applicazione del rito super-accelerato in materia di accesso all'offerta tecnica;**

Normativa e altre attività di interesse

16. **Legge 10 novembre 2025, n. 167 – Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. (in G.U., serie generale, n. 265 del 14 novembre 2025).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Sul risarcimento del danno da perdita degli animali da compagnia nell'ambito del trasporto aereo internazionale.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione VII, 16 ottobre 2025, C-218/24 – *Fe./Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersonal*

L'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di quest'ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli» ai sensi di tali disposizioni. Pertanto la loro perdita, distruzione o deterioramento è soggetta al regime di responsabilità e ai limiti di risarcimento ivi previsti per i bagagli, comprensivi anche del danno morale, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, che consente, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare, un risarcimento per un importo più elevato, fatto salvo l'accordo del vettore aereo.

Corte costituzionale

(2)

In materia di cittadinanza la Corte costituzionale non può, attraverso una sentenza manipolativa, operare una scelta tra le molte possibili opzioni.

Corte costituzionale, 31 luglio 2025, n. 142 – Pres. Amoroso, Est. Navarretta

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile del 1865, approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità; nonché le questioni sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE.

Non è incostituzionale l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento.

Non è ammissibile un intervento della Corte costituzionale che limiti l'acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.

La Corte ha respinto le q.l.c. sollevate dal giudice ordinario precisando che il legislatore vanta «un margine di discrezionalità particolarmente ampio» nell'individuare i presupposti dell'acquisizione della cittadinanza, mentre

alla Corte compete accertare che le norme che regolano l'acquisizione dello *status civitatis* non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali o che contrastino con essi.

Nello specifico, la Corte ha rilevato che i giudici rimettenti non hanno contestato, in generale, l'idoneità del vincolo di filiazione a giustificare, alla luce dei principi costituzionali, l'acquisizione della cittadinanza. Viceversa, essi hanno posto in dubbio che, in presenza di richiedenti variamente collegati con ordinamenti giuridici stranieri, sia sufficiente la sola discendenza da un cittadino o da una cittadina italiani a supportare l'acquisizione dello *status* di cittadino, in mancanza di ulteriori elementi di collegamento con l'ordinamento giuridico italiano.

La molteplicità e genericità delle variabili su cui si fondano i dubbi di legittimità costituzionale sollevati e, correlativamente, la varietà di scelte discrezionali che dovrebbe effettuare la Corte, nell'ambito di una molteplicità di opzioni che hanno significativi riflessi di sistema, hanno comportato l'inammissibilità della maggior parte delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. In particolare, sono state reputate inammissibili le censure concernenti gli articoli 1, 3 e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai vincoli imposti dal diritto dell'Unione europea. Parimenti, è stata ritenuta inammissibile la questione sollevata sull'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione agli obblighi internazionali, non avendo i rimettenti individuato quale fosse la norma internazionale violata dalla quale discenderebbe il mancato rispetto dei richiamati obblighi.

Inoltre, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni con cui veniva lamentata una irragionevole disparità di trattamento fra la citata disciplina e altri meccanismi di acquisizione della cittadinanza. Per tali censure, la Corte ha ritenuto che difettasse la «sostanziale identità di situazioni» che deve, invece, sussistere per poter accertare tale vizio di incostituzionalità.

Da ultimo, la Corte ha respinto le richieste delle parti costituite in giudizio di pronunciarsi in merito alla nuova disciplina – introdotta, nella pendenza del giudizio, con il decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge

numero 74 del 2025 – che ha posto limiti all'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis*. La Corte, infatti, ha chiarito che tale disciplina non trova applicazione ai giudizi dai quali si sono originate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo esame.

Corte di cassazione

(3)

Spetta al giudice ordinario la cognizione sulla azione di regresso proposta dall'azienda sanitaria nei confronti del condebitore solidale.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 14 ottobre 2025, n. 27407 – Pres. Manna, Rel. Porreca

In tema di responsabilità civile e contabile del personale sanitario, l'azione proposta da un'azienda sanitaria pubblica condannata al risarcimento del danno subìto da un assistito in relazione a fatto colposo del proprio dipendente, la quale abbia adempiuto al pagamento dell'intero debito risarcitorio solidale (nella specie, a ristoro dei danni cagionati dalla somministrazione di un farmaco) ed agisca nei confronti del coobbligato solidale medico dipendente al fine di ottenere la ripetizione della quota di obbligazione passiva di spettanza di quest'ultimo, integra un'azione di regresso civile tra condebitori solidali e non un'azione di rivalsa amministrativa per danno erariale, essendo propriamente diretta a ripetere la quota di obbligazione passiva in capo al condebitore solidale. Ne consegue che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di azione fondata su rapporti civilistici paritetici e non su violazioni degli obblighi inerenti al rapporto di servizio rilevanti ai fini della responsabilità amministrativo-contabile. Va affermata la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella di

responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario, la quale si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati: la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della p.a. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda, invece, diretta al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione attrice (Cass. civ., sez. un., ordinanze 26 giugno 2024, n. 17634; 23 novembre 2021, n. 36205; 7 maggio 2020, n. 8634).

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(4)

Sull'indicazione separata dei costi della manodopera e sulla possibilità di ribasso nella disciplina del d.lgs. 36 del 2023.

Consiglio di Stato, sezione V, 23 ottobre 2025, n. 8225 – Pres. Sabatino, Est. Molinaro

L'art. 41, comma, 14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sancisce l'obbligo della stazione appaltante di quantificare e indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui quantificare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.
L'indicazione separata dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante è volta a imporre una maggiore trasparenza all'azione amministrativa, rafforzando la tutela della manodopera e a fare in modo che

gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, in modo da responsabilizzare gli stessi.
L'operatore economico, fermo restando che la percentuale di ribasso va calcolata sull'intero importo a base d'asta, comprensivo del costo della manodopera, può decidere di offrire un costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla stazione appaltante, dovendo, in tal caso, giustificarne i razionali, ma non è tenuto a farlo se non osta il tenore della legge di gara, considerando anche l'importo complessivo a base d'asta e la composizione dello stesso.
L'indicazione separata, da parte dell'offerente, del costo della manodopera offerto rispetto al ribasso sull'importo a base d'asta trova la propria *ratio* nel consentire allo stesso di comunicare alla stazione appaltante, sin dalla presentazione dell'offerta, se intende applicare il ribasso offerto, da calcolare sull'intero importo a base d'asta (comprensivo del costo della manodopera), anche al costo della manodopera o soltanto alle diverse voci dell'importo complessivo a base d'asta.

(5)

Il c.d. *bonus* gas è escluso dal concordato preventivo del distributore dell'energia.

Consiglio di Stato, sezione II, 20 ottobre 2025, n. 8125 – Pres. Taormina, Est. Cocomile

È legittima la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che imponga al soggetto distributore del gas naturale di erogare il c.d. *bonus* gas al venditore, ancorché il distributore si trovi in concordato preventivo, poiché la circostanza che, per ragioni operative e di semplificazione, i benefici transitino attraverso il distributore e il venditore non implica che questi ultimi, sia pur temporaneamente, ne assumano la titolarità e, quindi, non esiste alcun credito da assoggettare alle regole

concorsuali, venendo in rilievo mere poste economiche di transito da far confluire ai clienti finali, quali esclusivi titolari.

(6)

Sui limiti all'accesso civico generalizzato.

Consiglio di Stato, sezione III, 10 ottobre 2025, n. 7973 – Pres. De Nictolis, Est. Pescatore

È legittimo il diniego di accesso civico generalizzato che risulti manifestamente oneroso o sproporzionato e cioè tale da comportare un carico irragionevole di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione, come nel caso di richiesta massiva contenente un numero rilevante di dati o documenti, ovvero di richieste massive plurime, pervenute in un arco temporale limitato da parte dello stesso soggetto o da soggetti comunque riconducibili a un unico centro di interesse.

(7)

Sull'interpretazione della *lex specialis* di gara, l'attribuzione del punteggio premiale all'offerta tecnica e il subentro nel contratto.

Consiglio di Stato, sezione V, 10 0ttobre 2025, n. 7945 – Pres. ed Est. Caringella

Nell'interpretazione della *lex specialis* di gara trovano applicazione i criteri letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. A garanzia della parità di trattamento e dell'affidamento dei concorrenti, devono

comunque ritenersi preferibili le espressioni letterali delle previsioni di gara, onde evitare che l'attività ermeneutica comporti un'indebita integrazione del bando con significati non chiaramente rintracciabili nel suo testo.
Ove la *lex specialis* di gara preveda il punteggio premiale riferito alle "maggiori risorse di personale" in presenza di personale aggiuntivo effettivamente destinato ai compiti previsti, con esclusione del personale già ricompreso nella dotazione minima, deve essere esclusa la valorizzazione di figure già comprese nella dotazione minima.

(8)

Sulla revisione dei prezzi nel vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Consiglio di Stato, sezione V, 6 ottobre 2025, n. 7779 – Pres. Lotti, Est. Rovelli

Nel sistema del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la revisione dei prezzi è consentita, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), solo se prevista espressamente nei documenti di gara, con clausole chiare e precise e purché non sia modificata la natura del contratto. Non si possono applicare per analogia le norme speciali ed eccezionali emanate per l'emergenza covid-19, né la nuova disciplina sulla revisione dei prezzi introdotta dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che non vale retroattivamente.
Nella vigenza dell'art. 106, del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, la revisione del contratto è ammessa solo ove espressamente pattuita. Tale disciplina e la relativa interpretazione sono compatibili con il diritto europeo in quanto le direttive dell'Unione europea in materia di appalti pubblici non ostano a norme di diritto nazionale che escludano la revisione dei prezzi dopo l'aggiudicazione del contratto.
In mancanza di un obbligo legale di previsione contrattuale della revisione dei prezzi dell'appalto, non ricorre il presupposto dell'inserzione automatica della clausola revisionale, in quanto il meccanismo previsto dall'art. 1339 c.c.

presuppone una norma imperativa che consenta l'integrazione *ex lege* del contratto o la sostituzione della clausola difforme apposta dalle parti.

(9)

L'impugnazione dell'atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale è ammissibile solo per vizi formali propri.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 2 ottobre 2025, n. 743 – Pres. Giovagnoli, Est. Di Betta

L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, di cui all'art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rappresenta una fattispecie sanzionatoria a formazione legale, che si perfeziona automaticamente per effetto dell'inutile decorso del termine assegnato per la demolizione. L'atto che il Comune adotta successivamente non costituisce il fondamento dell'effetto traslativo, ma ne rappresenta soltanto la presa d'atto formale, destinata a consentire l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari. Tale atto è, dunque, vincolato nel contenuto e privo di margini valutativi: può essere sindacato in sede giurisdizionale solo per vizi formali propri (ad esempio, difetti di notificazione, erronea perimetrazione catastale, carenze di individuazione dell'area), ma non per rimettere in discussione l'ordine di demolizione ormai definitivo.
Il terzo titolare di un diritto di abitazione sull'immobile abusivo, ancorché quest'ultimo sia trascritto anteriormente all'applicazione della misura repressiva e sia opponibile ai terzi, non rappresenta un destinatario necessario dell'ordine di demolizione, legittimamente rivolta e notificata al proprietario del bene, quale soggetto responsabile dell'abuso e tenuto *ex lege* a darvi esecuzione.

(10)

Art. 105 c.p.a. e ammissibilità del ricorso avverso il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 2 ottobre 2025, n. 732 – Pres. Giovagnoli, Est. Cogliani

È ammissibile il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, laddove quest'ultimo rechi anche la contestuale disposizione circa la trascrizione presso l'Agenzia del territorio e gli altri adempimenti atti a dare attuazione all'art. 31, comma 5, d.P.R. 2001, n. 380 ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale; di conseguenza la sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso deve essere annullata con rinvio ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
Con riferimento all'art. 105 c.p.a. v. Cons. Stato, Ad. plen. 15 luglio 2025, n. 10 (oggetto della News UM, n. 69 del 4 agosto 2025); 20 novembre 2024, n. 16 (oggetto della News UM, n. 118 del 17 dicembre 2024).

(11)

Sulla revoca di una proposta di aggiudicazione.

T.a.r. la Campania, Salerno, 30 ottobre 2025, n. 1762 – Pres. Durante, Est. Marena

La revoca della gara intervenuta prima del formale provvedimento di aggiudicazione è qualificabile non come atto di esercizio del potere di autotutela (ai sensi degli artt. 21-*quinquies* l. 7 agosto 1990, n. 241), ma come semplice atto di ritiro che non richiede il raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato.
La proposta di aggiudicazione è un mero atto provvisorio ad effetti non stabilizzati, inidoneo a determinare un affidamento qualificato in capo all'aggiudicatario provvisorio, e, in quanto mero atto endoprocedimentale, non esprime la determinazione finale dell'amministrazione.

La natura giuridica di atto endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione non consente di applicare integralmente la disciplina degli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della l. 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento all'esigenza del raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario della mera proposta di aggiudicazione.
L'accordo quadro è sussumibile nell'alveo categoriale del contratto normativo, in quanto detta le condizioni dei successivi contratti integrativi e prevede i quantitativi massimi della commessa, che non possono essere superati, non i quantitativi minimi.

(12)

Il piano economico-finanziario asseverato nel procedimento di *project financing*.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 24 ottobre 2025, n. 2970 – Pres. Lento, Est. Fichera

Nel procedimento di *project financing*, l'atto con cui la stazione appaltante conclude la prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica.
La disciplina della procedura di *project financing* non si applica "ai procedimenti di finanza di progetto in corso" alla data di entrata in vigore del suo nuovo testo normativo, ossia il 31 dicembre 2024, intendendosi per "procedimenti in corso" le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto.
Il piano economico-finanziario rappresenta il fulcro della proposta progettuale, dal momento che consente all'amministrazione di apprezzare la congruenza e l'affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell'offerta in

senso stretto. Un suo vizio intrinseco si riflette fatalmente sulla qualità dell'offerta medesima, inficiandola.
Una proposta relativa alla realizzazione in "concessione" di lavori o servizi può considerarsi presentata all'ente concedente - in quanto completa dei suoi elementi qualificanti - allorquando essa contenga, unitamente agli altri elementi individuati dall'art. 193, comma 3, del d.lgs. 36/2023, il piano economico-finanziario asseverato.
Il piano economico-finanziario non può degradare a elemento meramente integrativo successivo rispetto alla proposta, di cui ne qualifica (e, anzi, ne deve qualificare) fin dal principio il contenuto, anche al fine di rispettare le tempistiche della prima fase del *project financing*.
Laddove la presentazione del piano economico-finanziario asseverato sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2024, trova applicazione la nuova disciplina prevista dall'art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, come emendata dal d.lgs. n. 209/2024, entrata in vigore il 31 dicembre 2024, dovendosi escludere che a tale data di entrata in vigore del c.d. correttivo la procedura in oggetto potesse considerarsi già "in corso".

(13)

Natura giuridica del processo verbale della seduta consiliare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 21 ottobre 2025, n. 18167 – Pres. FF. Patelli, Est. Bianchi

È inammissibile l'impugnazione del processo verbale di una seduta del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in quanto atto di natura non provvedimentale, dal contenuto meramente certificativo.

(14)

Dichiarazione d'obbligo assunzionale nelle procedure di gara finanziate con i fondi PNRR e soccorso istruttorio.

T.a.r. per l'Umbria, sezione I, 13 ottobre 2025, n. 733 – Pres. Ungari, Est. Daniele

In una procedura di gara finanziata con i fondi PNRR, costituisce irregolarità sanabile, mediante il soccorso istruttorio, il depennamento di una dichiarazione d'obbligo assunzionale, in presenza di una dichiarazione onnicomprensiva in altra parte della domanda. La logica del risultato valorizza, infatti, non tanto il dato formale della presentazione della dichiarazione *de qua*, resa nella domanda di partecipazione, quanto la concreta assunzione di tale obbligo da parte dell'offerente nonché la sua chiara volontà di vincolarsi allo stesso.

(15)

Sull'ambito di applicazione del rito super-accelerato in materia di accesso all'offerta tecnica.

T.a.r. per la Calabria, sezione I, 22 settembre 2025, n. 1487 – Pres. Mastrandrea, Est. Ciconte

Il rito super-accelerato disciplinato dall'art. 36, commi 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) trova applicazione per le impugnazioni di tutte le decisioni di oscuramento di parti delle offerte oppure di diniego integrale dell'accesso all'offerta. Opera, dunque, anche laddove l'amministrazione abbia omesso di ostendere atti e documenti di gara contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 dello stesso codice.

Normativa e altre novità di interesse

(16)

Legge 10 novembre 2025, n. 167 – Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie (in G.U., serie generale, n. 265 del 14 novembre 2025).